



Profamily S.p.A. Sede legale in Milano, Via Massaua 6, 20146. Capitale sociale Euro 43.000.000 int.vers., partita IVA 10537050964 – Società partecipante al Gruppo IVA Banco BPM. Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10884890962. Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (n° iscr. 233). Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico IVASS (sez. D, n. 632833). Socio unico, direzione e coordinamento Banco BPM Società per Azioni - Gruppo Banco BPM. Tel. 800.929277 Fax: 840.705292 – www.profamily.it. Intermediario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

Prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione

1 Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore	Profamily S.p.A.	
Indirizzo	Via Massaua, 6 - 20146 Milano	
Telefono	800 92 92 77	
Email	contactcenter@profamily.it	Pec contactcenter@pec.profamily.it
Fax	840.705292	
Sito web	www.profamily.it	

Intermediario del credito

Indirizzo

2 Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito Prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto del trattamento pensionistico o trattamenti economici equivalenti.

Importo totale del credito €

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.

Profamily liquida il Prestito solo a seguito dell'avvenuta ricezione dei documenti richiesti e, in particolare, dell'atto di benestare del Debitore Ceduto. La liquidazione avviene mediamente entro venti giorni dall'avvenuta ricezione del benestare.

Dall'importo corrisposto al Cliente sono detratti eventuali importi già corrisposti al Cliente per l'estinzione di precedenti prestiti.

Durata del contratto di credito mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Rate da pagare: n. , con periodicità mensile.

Importo rata €

Ogni rata del piano di ammortamento prevede una quota capitale ed una quota interessi. Le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi (piano di ammortamento cd. alla francese). I pagamenti del Cliente saranno imputati con il seguente ordine: spese e interessi, capitale.

Importo totale dovuto dal consumatore €

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito

3 Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito TAN %

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) TAEG %

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.

Esempio rappresentativo del TAEG:

Importo finanziato: €	Importo totale dovuto: €
n. rate mensili di €	ciascuna (TAEG %).

Il TAEG di questo prestito è calcolato con riferimento all'anno civile (dodici mesi di pari durata) e comprende:
- interessi € - spese istruttoria € imposta di bollo applicata al contratto €

Prot. N. 179651/2019 del 28/06/2019

"Imposta di bollo virtuale Aut. Int. di Fin. di Milano -

Mod. CQP/T - 11/20

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

- un'assicurazione che garantisca il credito e/o

No

Il prestito deve essere garantito, per disposizioni di legge, da una polizza assicurativa contro il rischio di decesso del Cliente. ProFamily stipula direttamente tale polizza, in qualità di contraente e beneficiario, e sostiene interamente il costo del premio

- un altro contratto per un servizio accessorio

No

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

- imposta di bollo: come per legge, attualmente €
- spese di istruttoria: €

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto possono essere modificati

ProFamily in presenza di giustificati motivi tra i quali, ad esempio, variazioni delle condizioni del mercato finanziario e assicurativo, l'emanazione o l'aggiornamento di normative applicabili al rapporto, può variare le condizioni contrattuali inviando in forma scritta al Cliente una proposta di modifica unilaterale del Contratto, con un preavviso di due mesi. Entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore. Le nuove condizioni si intendono approvate se il Cliente non recede nei termini indicati. In ogni caso, la proposta di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente: (i) interessi di mora al tasso BCE + 6 p.p. sulla sola quota capitale della rata scaduta e non pagata; (ii) oneri gestione ed invio sollecito di pagamento sino ad un massimo di € 10 ciascuno; (iii) oneri di recupero stragiudiziale fino ad un massimo del 25% dell'importo non pagato; (iv) spese di recupero giudiziale nei limiti consentiti dal tariffario forense; (v) spese di insoluto su assegni e cambiali pari a € 25,00 cad.; (vi) spese di insoluto addebito in conto corrente pari a € 5,00. La mora è applicabile solo per le fattispecie di ritardo imputabili al Cliente.

4 Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso

SI

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato

Il Cliente in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, con una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi per la vita residua del contratto. Più precisamente, con la richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, saranno rimborsate le spese di istruttoria proporzionalmente alla curva degli interessi (coerentemente al piano di ammortamento c.d. alla francese), la quota capitale e gli interessi ancora da corrispondere, resta escluso l'importo relativo all'imposta di bollo. ProFamily ha diritto ad un indennizzo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del prestito è pari od inferiore ad un anno, o dell'1% del suddetto importo se la vita residua del prestito è superiore ad un anno. Tale indennizzo non è dovuto nei seguenti casi: (i) il tasso di interesse del prestito è variabile; (ii) il rimborso è integrale ed il debito residuo è pari o inferiore ad € 10.000,00; (iii) il rimborso costituisce esecuzione di un contratto di assicurazione a protezione del credito; (iv) il rimborso è conseguente ad una operazione di rinnovo del Prestito con ProFamily. L'indennizzo a favore di ProFamily non si applica altresì nei casi di portabilità/surroga previsti dalla legge.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Quando il rifiuto della richiesta di prestito è determinato, nell'ambito della valutazione del merito creditizio, da informazioni presenti nelle banche dati, ProFamily comunica al Cliente il risultato della consultazione e gli estremi di tali banche dati.

Diritto di ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idoneo per la stipula.

Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta di prestito, ProFamily fornisce - su richiesta dello stesso Cliente - gratuitamente una copia del contratto idonea per la stipula, salvo che ProFamily non abbia già comunicato al Cliente la volontà di rifiutare la richiesta di prestito.

Il presente documento non ha valore vincolante fino a quando risulti subordinato alla valutazione, con esito positivo, del merito creditizio del Cliente

Allegato: Informazioni aggiuntive ad integrazione del punto 4 (Altri importanti aspetti legali)

Tabella esplicativa delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto della pensione.

Componenti del TAEG:		Definizioni:	Rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del prestito:
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	%		
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Viene riconosciuta al Cliente la quota di interessi non ancora maturata relativa al periodo di ammortamento residuo.
Spese di istruttoria	€	Importi addebitati al Cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica	Rimborsabili (Up front) proporzionalmente secondo la curva degli interessi
Oneri fiscali	€	Importo per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili
Commissioni di intermediazione	non applicate	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al Cliente.	

Esempio rappresentativo importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento

Montante (debito complessivo)	€
Interessi (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€
Costi / Commissioni up front (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento secondo la curva degli interessi)	€
Costi / Commissioni recurring (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto)	non applicati
Importo netto erogato (importo che viene erogato al Cliente)	€
Estinzione anticipata allo scadere del secondo anno (24^a rata)	
(+) Debito residuo lordo * al	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	non applicati
(=) Debito residuo netto da restituire per estinguere il finanziamento	€
Estinzione anticipata allo scadere del terzo anno (36^a rata)	
(+) Debito residuo lordo al	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	non applicati
(=) Debito residuo netto da restituire per estinguere il finanziamento	€
Estinzione anticipata allo scadere del quarto anno (48^a rata)	
(+) Debito residuo lordo al	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	non applicati
(=) Debito residuo netto da restituire per estinguere il finanziamento	€
* pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

Al Debito residuo netto da restituire per estinguere il finanziamento saranno abbuonate le spese di istruttoria non godute, calcolate proporzionalmente alla curva degli interessi (vedi art. 12 del contratto).

Abbiamo predisposto un ulteriore dettaglio che **a titolo meramente esemplificativo**, quindi per una pratica ipotetica, ha l'intento di palesare la modalità di calcolo dell'importo, decurtato del rimborso spese di istruttoria, che Lei dovrà riconoscere per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Montante (debito complessivo)	€ 27.840
Interessi (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€ 6.295,93
Spese di istruttoria	€ 500
Bollo	€ 16
Importo netto erogato	€ 21.028,07
Tan	5,33%
Taeg	6,03%
Estinzione alla 48 rata	
a) 14.269,16 € estinzione senza abbuono spese di istruttoria al netto degli interessi a scadere pari a 2.434,84 €; b) 14.072,80 € estinzione con abbuono spese di istruttoria pari ad 196,36 € ed al netto degli interessi a scadere pari ad € 2.434,84€ (ammontare esemplificativo).	

Richiesta di Finanziamento ProFamily

COPIA PER STIPULA

Richiesta di Finanziamento ProFamily

Si consiglia una lettura attenta delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione.

Veridicità e completezza delle informazioni fornite dal Richiedente

Il Richiedente garantisce a ProFamily la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite, con particolare riferimento alle dichiarazioni relative ad eventuali vincoli sul trattamento pensionistico.

Firma del Richiedente _____

Attestazione di ricezione della documentazione

Il Richiedente dichiara di aver ricevuto ed attentamente visionato: a) copia integrale della Richiesta di finanziamento, comprensiva del documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" (che costituisce il frontespizio e parte integrante del Contratto) e delle condizioni generali di finanziamento; b) le informative in tema di trattamento dei dati personali previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e dall'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Dichiara inoltre di aver preso visione dell'avviso riportante i tassi effettivi globali medi (Tegm) rilevanti ai fini della legge sull'usura e di aver potuto disporre della Guida all'Arbitro Bancario e Finanziario e della Guida Pratica sul Credito ai Consumatori.

Firma del Richiedente _____

Dichiarazioni ed attestazioni ai fini antiriciclaggio

Con la presente, ai sensi degli artt. 17 e ss. del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 55 e 56 del medesimo Decreto, dichiaro per iscritto, preso atto delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni, di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'intermediario un corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il Richiedente dichiara (sono possibili più scelte):

- di essere titolare di impresa individuale
- di operare quale esecutore di entità giuridica
- di essere Persona Politicamente Esposta

In caso di riscontro affermativo ad una o più delle su indicate fattispecie, il Richiedente è tenuto a compilare i moduli di dichiarazione allegati al Contratto prendendo atto che, in mancanza, ProFamily non potrà dar seguito alla richiesta di finanziamento. Per la definizione di Persona Politicamente Esposta consultare la legenda in calce al presente contratto.

Firma del Richiedente _____

Spazio riservato all'incaricato di ProFamily attestante l'identificazione

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., attesta:

- ✓ di aver identificato il Cliente e il Titolare Effettivo della relazione a mezzo di documenti di riconoscimento in corso di validità ed esibiti in originale;
- ✓ di aver raccolto, registrato e trasmesso a ProFamily S.p.A. tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'adeguata conoscenza e corretta identificazione del Cliente;
- ✓ che le informazioni indicate nel presente contratto corrispondono a quanto riportato all'interno dei documenti di riconoscimento visionati;
- ✓ che le firme sono state apposte in presenza del sottoscritto e corrispondono a quelle riportate nei documenti di riconoscimento visionati;
- ✓ di non aver rilevato alcun comportamento anomalo né evidenze riconducibili ad un rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

Consapevole dei propri obblighi, si impegna inoltre a rispettare le modalità prescritte e i convenuti tempi dell'adempimento, ivi inclusi quelli di trasmissione delle informazioni a ProFamily.

Matricola _____

Firma del soggetto attestante l'identificazione _____

Data e luogo _____

Condizioni generali di finanziamento ProFamily rimborsabile mediante cessione del quinto del trattamento pensionistico

1. Note introduttive

ProFamily S.p.A., con sede in Milano, Via Massaua 6, 20146 ("ProFamily" o il "Cessionario") è un intermediario finanziario del Gruppo Banco BPM. Il prestito rimborsabile mediante la cessione del trattamento pensionistico (il "Prestito") è a tasso fisso per tutta la sua durata e prevede la cessione a ProFamily fino ad un quinto del trattamento pensionistico mensile o trattamenti economici equivalenti per un periodo massimo di centoventi (120) mesi. Con la cessione del quinto della pensione il Cliente (o anche il "Cedente") garantisce a ProFamily il buon fine del credito ceduto. Il rimborso del Prestito avviene mediante trattenute sul prospetto/cedolino mensile effettuate direttamente dall'Ente Previdenziale e da questi versate a ProFamily. Il Prestito è regolato direttamente dalla legge (art. 1260 e seguenti codice civile e D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 - come modificato dalla Legge 80/2005 - e regolamento D.P.R. n. 895 del 28.07.1950). ProFamily invita il Cliente a leggere attentamente le condizioni contrattuali prima della firma, con particolare riferimento ai vincoli ed alle garanzie collegate al Prestito.

2. Perfezionamento del Contratto

Il contratto di Prestito (il "Contratto") si perfeziona con l'erogazione dell'importo richiesto avvenuta a seguito della firma del Cliente e di ProFamily. ProFamily ed il Cliente rispetteranno quanto pattuito nel Contratto, secondo il principio di buona fede. Con la firma del Contratto, il Cliente è costituito e si dichiara debitore, a titolo di finanziamento, nei confronti di ProFamily, dell'importo indicato alla voce "Importo Totale dovuto dal Consumatore" del frontespizio del Contratto, con effetto dal momento della liquidazione in suo favore, che rimborserà con la cessione a ProFamily del numero di quote del proprio trattamento pensionistico indicate alla voce "Rate da pagare", ciascuna dell'importo indicato alla voce "Importo Rata" (la Rata) del frontespizio.

3. Notifica del Contratto e Debitore Ceduto

Il Contratto è notificato a cura di ProFamily all'Ente, Cassa, Fondo o Istituto di Previdenza - anche di natura assicurativa - tenuto a riconoscere al Cliente il trattamento pensionistico ("Debitore Ceduto"). A seguito della notifica, la cessione effettuata dal Cliente è efficace anche nei confronti del Debitore Ceduto che, per effetto delle norme di legge e della volontà espressa dal Cliente, è quindi tenuto a trattenere, con frequenza mensile, la Rata dal trattamento spettante al Cliente, con decorrenza dal mese successivo alla notifica del Contratto, ed a versarla entro il decimo giorno del mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a ProFamily presso Banco BPM S.p.A. (codice IBAN IT 33 J 05034 01647 000000080501) e così sino all'estinzione integrale del Prestito.

4. Trattenute sul Prestito

Il Cliente autorizza ProFamily a trattenere in unica soluzione dall'Importo Totale Dovuto dal Consumatore e versare agli aventi diritto le somme, dettagliate nel frontespizio del Contratto, destinate al pagamento: (i) degli interessi annui nominali per la remunerazione del Prestito applicati in via anticipata con il metodo a scalare cd. alla francese; (ii) delle spese di istruttoria (di competenza di ProFamily); (iii) dell'imposta di bollo ed altre eventuali tasse sul Contratto.

5. Importo Totale del Credito ed estinzione di precedenti debiti e/o vincoli

Per effetto della detrazione degli interessi, delle spese, commissioni ed altri oneri a carico del Cliente descritti al precedente articolo 4, l'importo liquidato al Cliente è indicato alla voce "Importo Totale del Credito" del frontespizio, dal quale devono comunque essere detratti gli importi corrisposti per l'eventuale estinzione di precedenti prestiti e vincoli contrattati dal Cliente. Infatti per la concessione e liquidazione del Prestito potrebbe rendersi necessaria l'estinzione di prestiti già in essere e/o di pignoramenti gravanti sul trattamento pensionistico del Cliente. Il Cliente autorizza quindi ProFamily ad eseguire tali estinzioni e a trattenere dall'Importo Totale del Credito tutte le somme versate a terzi per conseguire l'estinzione di tali prestiti o vincoli, ratificando fin d'ora in buona fede ogni attività compiuta da ProFamily per questa finalità. ProFamily liquiderà, a favore del Cliente l'Importo convenuto solo a seguito dell'avvenuta ricezione di tutti i documenti necessari per la validità della cessione e, in particolare, dell'atto di benessere del Debitore Ceduto, che attesti l'accettazione di tutte le obbligazioni ivi contenute. La liquidazione è effettuata con bonifico bancario o assegno intestato al Cliente. Il ricevimento dell'assegno o l'accreditamento della disposizione di bonifico sul conto indicato dal Cliente costituiscono quietanza ed esecuzione del Contratto da parte di ProFamily.

6. Informazioni relative alle spese di istruttoria applicate al Prestito

ProFamily informa il Cliente che le spese di istruttoria costituiscono spese effettivamente sostenute da ProFamily per le attività di istruttoria e perfezionamento del Prestito (acquisizione e controllo documenti, istruttoria, approvazione, delibera, notificazione, liquidazione, costituzione archivi). Tali spese maturano integralmente prima che abbia inizio il rimborso del Prestito, sono indipendenti rispetto alla sua durata e saranno rimborsate al Cedente in caso di estinzione anticipata del Prestito, con le modalità descritte nello specifico e successivo art. 12

7. Assicurazione sul rischio vita

Ai sensi del D.P.R. 180/1950, il Prestito deve essere garantito da una polizza assicurativa contro il rischio di decesso del Cliente. ProFamily stipula direttamente tale polizza, in qualità di contraente e beneficiario, e sostiene interamente e direttamente i costi del premio. Il Cliente prende quindi atto che ProFamily stipula con una compagnia di assicurazione di proprio gradimento una polizza vita a copertura del rischio premiorienza del Cliente, che dovrà acconsentire per iscritto alla conclusione del relativo contratto e rendere le dichiarazioni richieste relative al suo stato di salute. Il Cliente - nei casi previsti all'art. 28 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - può scegliere di sottoscrivere in proprio una polizza. Il Cliente resta comunque libero di sottoscrivere un'ulteriore polizza a sue spese con compagnia di propria fiducia.

8. Riduzione del trattamento pensionistico e proroga della cessione

La riduzione, per qualsiasi causa, del trattamento pensionistico mensile del Cliente per un importo non superiore al terzo non comporterà alcuna modifica all'importo delle trattenute mensili, che continueranno ad essere effettuate come stabilito nel Contratto. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non potrà eccedere, a norma di legge, il quinto del trattamento pensionistico come risultante dalla riduzione. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Richiedente è tenuto a versare a ProFamily - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato alla stessa ProFamily da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto). Ai fini del rimborso, il Richiedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare a ProFamily gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Richiedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

9. Cambiamento dell'Ente Erogante

Il Cliente si impegna a comunicare a ProFamily il trasferimento del proprio trattamento pensionistico ad altro Ente Erogante, pubblico o privato, ed il Contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme spettanti al Cliente dal nuovo Ente Erogante. Con la firma del Contratto, il Cliente autorizza fin d'ora ProFamily a notificare al nuovo Ente Erogante il Contratto affinché effettui le trattenute ed il versamento delle Rate che a qualsiasi titolo gli corrisponderà.

10. Procedure concorsuali a carico dell'Ente Previdenziale

Nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Debitore Ceduto, ProFamily potrà richiedere al fallimento l'ammissione allo stato passivo, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Cliente. ProFamily potrà anche chiedere, in sostituzione del Cliente, l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cliente autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, ProFamily ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà.

11. Recesso del Cliente

Il Cliente ha il diritto di recedere da questo Contratto entro il termine massimo di quattordici giorni dalla sua conclusione, o, se ad essa successiva, dalla ricezione di copia della documentazione contrattuale. Il Cliente comunica a ProFamily la volontà di recedere tramite raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipandone l'invio tramite fax al num. 840.705292, o posta elettronica all'indirizzo contactcenter@profamily.it, da confermare, comunque, con raccomandata entro le quarantotto ore successive alla trasmissione. Ai fini del computo del termine dei quattordici giorni fa fede la data del timbro postale. Il recesso si estende alla polizza assicurativa contro il rischio premiorienza. Il Cliente è tenuto a restituire, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, l'intero importo finanziato, oltre all'imposta di bollo, eventuali oneri e/o spese indicate nel contratto.

La mancata restituzione entro il termine indicato, costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ed automatica messa in mora, con conseguente obbligo di rifondere a ProFamily l'intero capitale finanziato, gli interessi calcolati al tasso di mora, oltre ad eventuali oneri e/o spese sostenute per il recupero integrale del proprio credito.

12. Rimborso anticipato e indennizzo a favore di ProFamily

Il Cliente ha il diritto di estinguere in qualunque momento, in tutto o in parte, il debito derivante dal Prestito, con una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi per la vita residua del contratto. Più precisamente, con la richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, saranno rimborsate le spese di istruttoria proporzionalmente alla curva degli interessi (coerentemente al piano di ammortamento c.d. alla francese), la quota capitale e gli interessi ancora da corrispondere, restando escluso l'importo relativo all'imposta di bollo. Il Cliente estingue il Prestito versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta (oltre alle quote eventualmente insolute, agli interessi moratori ed alle spese maturate e non corrisposte) oltre ad un indennizzo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Prestito è pari od inferiore ad un anno, oppure dell'1% del suddetto importo se la vita residua del Prestito è superiore ad un anno, e dedotti gli importi oggetto di restituzione come sopra indicati. L'indennizzo non è dovuto

quando alternativamente: (i) il tasso di interesse del prestito è variabile; (ii) il rimborso è integrale ed il debito residuo è pari o inferiore ad € 10.000,00; (iii) il rimborso costituisce esecuzione di un contratto di assicurazione a protezione del credito; (iv) il rimborso è conseguente ad una operazione di rinnovo del Prestito con ProFamily. Il rimborso anticipato parziale comporta la rideterminazione del piano di rimborso attuata mediante riduzione della durata del Prestito, l'importo della Rata previsto nel Contratto rimane invariato. Il Cliente informa ProFamily della volontà di rimborsare in tutto o in parte il Prestito, inviando una comunicazione scritta tramite fax al n. 840.705292, o posta elettronica all'indirizzo contactcenter@profamily.it o posta certificata contactcenter@pec.profamily.it o tramite posta ordinaria, all'indirizzo: via Massaua 6, 20146 Milano. Il Cliente può richiedere la portabilità di questo prestito presso altro soggetto finanziatore senza oneri a suo carico.

13. Interessi di mora e spese conseguenti all'inadempimento del Debitore Ceduto

Nel caso di ritardo del pagamento delle Rate da parte del Debitore Ceduto, per cause imputabili al Cliente, ProFamily addebita al Cliente interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di sei punti percentuali, applicati dalla data di scadenza, sulla sola quota capitale della rata scaduta e non pagata. Qualora al momento del perfezionamento del Contratto tale misura degli interessi di mora sia superiore a quella massima prevista dalla Legge 108/1996 in tema di contrasto all'usura, il tasso applicabile sarà pari al tasso soglia come determinato ai sensi della citata legge. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di intimazione o messa in mora, per effetto della semplice scadenza del termine previsto per il pagamento e fino al giorno dell'effettivo pagamento. ProFamily inoltre potrà richiedere il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per i solleciti e per la gestione dell'inadempimento del Debitore Ceduto.

14. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto.

ProFamily potrà dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine o anche dichiarare risolto il Contratto se il Cliente diviene insolvente, diminuisce le garanzie prestate o non fornisce le garanzie promesse, in caso di cessazione, sospensione e/o riduzione del trattamento pensionistico ovvero in caso di ritardato versamento da parte del Debitore Ceduto di tre o più Rate, il tutto anche in presenza della polizza assicurativa. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto al versamento di tutte le somme necessarie per l'estinzione del Prestito, ivi compresi gli interessi moratori applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata.

15. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

ProFamily si riserva ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/1993, in presenza di giustificati motivi tra i quali, ad esempio, variazioni delle condizioni del mercato finanziario e assicurativo, l'emanazione o l'aggiornamento di normative applicabili al rapporto, la facoltà di variare le condizioni contrattuali, inviando in forma scritta al Cliente una proposta di modifica unilaterale del Contratto con un preavviso di due mesi. Entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore, provvedendo al pagamento di tutto quanto dovuto a ProFamily. Le nuove condizioni si intendono approvate se il Cliente non recede nei termini indicati. In ogni caso, la proposta di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

16. Tabella di ammortamento.

ProFamily trasmette al Cliente, su sua richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento riportante: gli importi dovuti, le scadenze, le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi ed eventuali costi aggiuntivi.

17. Cedibilità del Contratto

ProFamily potrà, anche per fini di cartolarizzazione di portafoglio, cedere in blocco o singolarmente, a soggetti terzi interessati, ciascun contratto di finanziamento o i diritti da esso derivanti. La cessione viene comunicata con le modalità individuate dalla Banca d'Italia, nel rispetto delle deliberazioni del CICR. Il Cliente può sempre far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili a ProFamily, inclusa la facoltà di compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1248 cod. civ.

18. Tutela giudiziale e stragiudiziale.

I reclami possono essere presentati in forma scritta a ProFamily, via Massaua, 6 - 20146 Milano per posta o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@profamily.it o posta certificata reclami@pec.profamily.it. Se il Cliente non ha ottenuto o non è soddisfatto della risposta ricevuta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie di valore non superiore ad € 200.000 (se aventi ad oggetto una somma di denaro), senza limiti di importo, per controversie aventi ad oggetto diritti, obblighi e facoltà (per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.profamily.it, o rivolgersi direttamente alle agenzie/filiali di ProFamily e alle filiali della Banca d'Italia). Il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, può inoltre utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) oppure esperire un tentativo di conciliazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Data e Luogo, _____

ProFamily S.p.A. _____

Firma del Richiedente _____

Il Cliente dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni generali di finanziamento ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. le seguenti condizioni: 4. (Trattenute sul Prestito); 5. (Importo Totale del Credito ed estinzione di precedenti debiti e/o vincoli); 6. (Informazioni relative alle spese di istruttoria applicate al Prestito); 7. (Assicurazione sul rischio vita); 8. (Riduzione del trattamento pensionistico e proroga della cessione); 9. (Cambiamento dell'Ente Erogante); 10. (Procedure concorsuali a carico dell'Ente Erogante); 11. (Recesso); 12. (Rimborso anticipato e indennizzo); 13. (Interessi di mora e spese); 14. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione); 15. (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); 17 (Cedibilità del Contratto).

Firma del Richiedente _____

Finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione

Cedente _____

Contratto n. _____

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

a richiesta di ProFamily S.p.A.

Io sottoscritto _____

ho notificato il sujesteso atto, per ogni effetto di legge,

a _____

inviandone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego raccomandato AR n. _____
spedito dall'Ufficio Postale di _____ in data _____.

mediante consegna di copia a mani di _____, nella sua qualità di _____.

_____, _____ Firma del notificante _____

Timbro Amministrazione / Dir. Amministrativa

Apposizione timbro postale data certa

Data e Firma _____

Legenda

Costo Totale del Credito: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui ProFamily è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, anche assicurativi, se la stipula di tale contratti è obbligatoria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Decadenza dal beneficio del termine: perdita del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal Contratto, con conseguente immediata esigibilità del credito vantato da ProFamily.

Importo Totale del Credito: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in base al contratto di finanziamento.

Importo Totale dovuto dal Consumatore: la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Interessi di mora: interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento.

PEPs (Persone politicamente esposte): Art. 1 comma 2 lettera dd) del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2. Sono familiari di persone politicamente esposte; i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; Art. 24 comma 6 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. 6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.

Piano di ammortamento alla francese: piano finanziario che prevede rate costanti (salvo i casi di finanziamenti a tasso variabile o differenziato per diversi periodi di rimborso) ed interessi calcolati sulla quota capitale del debito residuo. Ciascuna rata prevede una quota capitale ed una quota interessi; le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi, quindi con le prime rate si pagherà una quota più alta di interessi, mentre con le ultime si restituirà quasi esclusivamente il capitale ricevuto in prestito.

Prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione: prestito personale senza vincolo di destinazione, a tasso fisso per tutta la sua durata, che prevede la cessione a ProFamily fino ad un quinto del trattamento pensionistico mensile per un periodo massimo di centoventi mesi. Con la cessione del quinto della pensione il Cliente garantisce a ProFamily il buon fine del credito ceduto. Il rimborso avviene mediante trattenute sul prospetto/cedolino mensile effettuate direttamente dall'Ente Previdenziale e da questi versate a ProFamily. Il prestito è regolato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, dal D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, come modificato dalla Legge 80/2005, e dal D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950.

Rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo finanziato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti per il finanziamento.

Rimborso anticipato: facoltà del Cliente di rimborsare, in tutto od in parte, il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto. Il rimborso anticipato comporta l'obbligo per il Cliente di corrispondere, ove previsto, a ProFamily un indennizzo di importo variabile a seconda della vita residua del finanziamento o dell'importo da rimborsare.

Risoluzione per inadempimento: scioglimento del Contratto che consegue all'inosservanza di taluni obblighi a carico di una delle Parti. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

Sistemi di Informazioni Creditizie: organizzazioni che forniscono alle società partecipanti (principalmente banche, intermediari finanziari e assicurativi) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento).

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, espresso in percentuale e su base annua. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da ProFamily sull'importo totale del credito. E' utilizzato per calcolare, a partire dal capitale finanziato e dalla durata del prestito, la quota interessi che il Cliente dovrà corrispondere a ProFamily e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. In TAN non comprende oneri accessori quali provvigioni, altre spese ed imposte.

Titolare effettivo: Art. 1 comma 2 lettera pp) del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; Art. 20 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del Cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del Cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. 5. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è pari al TEGM relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Le tabelle dei tassi medi e i relativi tassi soglia sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia e di ProFamily (www.profamily.it)